



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 43
25 luglio 2024

Deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

Gentile cliente, con la presente intendiamo ricordarLe che **tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo rientrano anche i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del DLGS n. 502 del 1992. Si tratta delle **prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza**, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. **Le somme versate a questi fondi sono deducibili, per un importo annuo complessivamente non superiore a euro 3.615,20.**

Premessa

Come accennato in premessa, secondo l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, **sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992.**

Osserva



Va precisato che **il Ministero della Salute ha specificato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.**

E' stato precisato, inoltre, che **gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale (Risoluzione 03.12.2014, n.107/E).**

Gli ambiti di intervento

Con due distinti decreti attuativi (DM 31 marzo del 2008 e DM 27 ottobre 2009) emanati dal Ministero della salute, è stabilito che **il beneficio fiscale spetta esclusivamente nell'ipotesi in cui gli Enti, le Casse aventi finalità assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale operino in specifici "ambiti di intervento", volti a garantire agli iscritti determinate prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.**

Si tratta di:

- ✓ prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, nonché presso strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio;
- ✓ prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
- ✓ prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Osserva

Per beneficiare del regime fiscale agevolato, **gli Enti o Casse aventi fine assistenziale devono attestare su base annua di aver erogato prestazioni "vincolate" nella misura del 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate a copertura di tutte le prestazioni da garantire ai propri assistiti ed essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi sanitari** istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Salute 31.03.2008.

I contributi deducibili

Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore a euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

- ✓ l'importo già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel punto 441 della CU 2024;
- ✓ l'importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

Risultano deducibili dal reddito del lavoratore dipendente, o pensionato (cfr. ris. n. 293/E, 11.7.2008), **anche i contributi versati alla Cassa Sanitaria per i familiari non a carico.**

Osserva

L'agevolazione ex art. 51, comma 2, lett. a) T.U.I.R. si discosta da quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-ter) T.U.I.R. nella parte in cui prevede che: *"Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito"*.

Anche contributi versati a conviventi more uxorio presenti nello stato di famiglia possono essere considerati deducibili alla luce di quanto previsto dalla Legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

A riguardo dei contributi versati per i familiari a carico e non a carico, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 50/E del 14.5.2002 ha precisato che **tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente**, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, purché siano versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Condizioni

Vanno ricordate, infine, alcune regole:

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- ✓ **se il contributo versato dal lavoratore e/o dal datore di lavoro non supera la soglia di euro 3.615,20, non concorre alla formazione del reddito del dipendente;**

Osserva

Le **spese mediche rimborsate** da parte di Fondi, Enti o Casse sanitarie **non sono detraibili** e quelle non rimborsate sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% per la parte eccedente euro 129,11

- ✓ **se il contributo versato dal lavoratore e/o dal datore di lavoro supera la soglia di euro 3.615,20, concorre a formare reddito imponibile la parte eccedente. Le spese sanitarie sono detraibili** nella **misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia di euro 3.615,20 per un importo pari al 19% della parte eccedente euro 129,11**. Le spese non rimborsate, sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente euro 129,11.

Osserva

Il versamento dei contributi è indicato nella Certificazione Unica e il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20 annui.

TIPOLOGIA

Contributi versati ai fondi integrativi del SSN

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

